

Comune di Albate
Provincia di Monza Brianza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 – articolo 1, comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021

Articoli

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Classificazione del Comune	3
Articolo 3 – Disposizioni generali	3
Articolo 4 – Presupposto del canone	3
Articolo 5 – Soggetto passivo	3
Articolo 6 – Commercio su aree pubbliche	3
Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	4
Articolo 9 – Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali	4
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 12 - Determinazione del canone	5
Articolo 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	5
Articolo 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	5
Articolo 15 - Occupazione per commercio itinerante.....	5
Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 17 – Rimborsi	6
Articolo 18 – Accertamenti e Recupero canone	7
Articolo 19 - Sanzioni e indennità	7
Articolo 20 - Sospensione dell'attività di vendita	8
Articolo 21 - Autotutela.....	8
Articolo 22 – Funzionario Responsabile	8
Articolo 23 - Riscossione coattiva	8
Articolo 24 – Regime transitorio	8
Articolo 25 - Disposizioni finali	9

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Albiate.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione prevista dall'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il Comune di Albiate rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Articolo 3 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente ed anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Articolo 6 – Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale, dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente, per la durata prevista dalle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale, dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 dicembre 2016.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente o amministrativamente, relativi al Canone di cui al presente Regolamento, alla previgente imposta TOSAP o alla Tassa sui rifiuti (TARI), o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate entro le rispettive scadenze.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 9 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un'unica categoria.

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa giornaliera sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe giornaliera comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 15 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia a quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 dicembre 2016.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o assegnazione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione fino ad un massimo di n. 4 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o assegnazione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 19 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Il versamento del canone riferito alle spunte è da corrispondere anticipatamente rispetto al giorno di effettiva occupazione. È possibile il pagamento di più spunte e queste avranno validità di un anno rispetto alla data di pagamento.

Articolo 17 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello

in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, risultanti da atto esecutivo divenuto definitivo. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate o, in mancanza, al saggio legale vigente tempo per tempo.

Articolo 18 – Accertamenti e Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Locale e gli altri soggetti accertatori previsti dall'art. 1, comma 179 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni, delle indennità e delle sanzioni non versati alle scadenze previste mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nel rispetto delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio.

3. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, e nel rispetto della misura minima e massima prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone si applica la sanzione del 30 per cento della differenza non versata o versata tardivamente, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 e nel rispetto della misura minima e massima prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 20 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone e degli altri oneri relativi all'occupazione dovuti ai sensi del presente Regolamento viene comunicato al Responsabile dello Sportello unico attività produttive (SUAP), al fine di disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 dicembre 2016.

Articolo 21 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 22 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività.

2. Nel caso gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Articolo 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze previste avviene con l'attivazione delle procedure previste dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 24 – Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.